

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
24	15-10-2025

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE PER PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE PER SOSPETTO CASO DENGUE
-----------------	--

Il sottoscritto Marco Panzeri – Sindaco pro-tempore;

Premesso che, nella fase preventiva della formazione dell'atto, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 5 Ragioneria del Settore 2 - Economico;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL SINDACO

(quale Ufficiale di Governo ai sensi dell'articolo 54 comma 1 lett. A) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.)

Vista la nota dell'Agenzia di tutela della salute (ATS) della Brianza di Lecco, pervenuta in data 15.10.2025 con prot. n. 156898, della quale si recepiscono integralmente i contenuti, con la quale viene segnalato un caso sospetto di Dengue in persona domiciliata nel Comune di La Valletta Brianza in Via Giuseppe Ripamonti n. 9;

Considerato che, con la suddetta nota occorre:

1) *Attuare, entro 24 ore dalla segnalazione (e, comunque, nel più breve tempo possibile), non inferiore a 100 metri (con valore ottimale di 200 metri da valutare in base alla tipologia e densità abitativa che favoriscano la possibile diffusione del vettore) dal sito di presunta esposizione, sia su suolo pubblico che privato, i seguenti interventi previsti dal citato P.N.A. e come di seguito indicati:*

a) *intervento adulticida, distinto in:*

“spaziale abbattente” che ha rapido effetto, ma non duraturo. È da eseguirsi preferenzialmente durante le prime ore del mattino (tranne che in presenza di alveari nelle vicinanze dell'area trattata, dove è preferibile evitare il trattamento al mattino) o al tramonto (per colpire le zanzare rispettivamente all'inizio e alla conclusione dell'attività trofica diurna e per ridurre al minimo l'effetto denaturante dei raggi solari sugli insetticidi), e per 3 giorni consecutivi; qualora il caso probabile non venga confermato, i successivi interventi non verranno effettuati; “residuale”: è importante, poiché l'insetticida che abbia tali caratteristiche ha un'azione residua per i siti di riposo della zanzara che prevalentemente digerisce il pasto di sangue all'aperto. È da eseguirsi sul verde presente lungo i bordi delle strade dell'area interessata, attenendosi a quanto previsto dal P.N.A.;

b) *intervento larvicida. Tenendo conto che gran parte dei focolai larvali di Ae. albopictus è rappresentata da ambienti/contenitori di varia natura e dimensione (in particolar modo, le piccole raccolte temporanee di acqua), bisognerà eliminare la possibilità che in essi avvenga lo sviluppo delle larve (focolai larvali), sia su suolo pubblico, che privato. I focolai larvali possono essere rimovibili e non rimovibili; quelli non rimovibili, in ambito pubblico, sono tombini e caditoie per lo smaltimento delle acque di superficie; nelle aree private, vasche, fontane, tombini ecc.;*

2) *Attuare la bonifica ambientale, procedendo allo svuotamento/rimozione dei piccoli contenitori che sono i focolai larvali rimovibili e che sono presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate, attraverso una capillare ispezione “porta a porta” delle abitazioni presenti nell'area interessata. A ciò va accompagnata l'informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare per evitare la proliferazione delle larve della zanzara (la cosiddetta lotta anti-larvale).*

Tutti i suddetti interventi andranno replicati in caso di pioggia

3) *Emanare e diffondere una “Ordinanza Sindacale” che avvisi la popolazione sui potenziali rischi di contagio e che indichi le opportune misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui tutti devono attenersi (eliminazione dei focolai larvali rimovibili, trattamento e/o copertura di quelli non rimovibili), imponendo, se necessario, la possibilità di accedere alle aree private da parte degli operatori dell'impresa di disinfestazione.*

Considerato che la febbre da virus Dengue è una malattia virale acuta trasmessa da zanzare del genere Aedes albopictus;

Rilevato che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private quali giardini aree cortilizie, agricole, balconi, davanzali e lastrici solari, presso le quali è necessario intervenire;

Appurato che l'area di intervento interessa le aree ricomprese nel perimetro rosso dell'immagine che si allega facente parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”.

Visto l'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Al fine di combattere e contenere la presenza dell'insetto vettore sul territorio e quindi prevenire la diffusione della malattia,

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree RICOMPRESE NEL PERIMETRO ROSSO DELL'IMMAGINE CHE SI ALLEGA quanto segue:

1. di permettere, in caso di necessità, l'accesso degli addetti alla disinfestazione (Ditta Lario Control Srl e operai del Comune) per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortilizia privata;
2. di chiudere le finestre durante la mattina, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali e pertinenze, a partire dalle ore 06.00 del giorno venerdì 17/10/2025 fino al termine degli interventi (per la durata presunta di 4 ore), salvo diverse disposizioni successive;

ORDINA INOLTRE

1. di attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
2. di affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi pubblici interessati dall'intervento;
3. di adottare le seguenti precauzioni:
 - tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili durante la disinfestazione;
 - non raccogliere frutta e verdura per i successivi **5** giorni o provvedere a coprire la stessa prima della disinfestazione;
 - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;
 - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;
 - attuare la bonifica ambientale delle pertinenze delle proprie abitazioni procedendo allo svuotamento/ rimozione dei piccoli contenitori presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi e balconate.

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000; che in caso di condizioni meteorologiche avverse l'intervento verrà rinviato al primo giorno utile nel medesimo orario;

COMUNICA

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.8 della Legge n.241/1990 è il geom. Hermes Caimi, Responsabile del Servizio (9) Lavori pubblici Ambiente.
che gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, e ogni altro Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ed ATS Brianza per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è possibile proporre:

1. ricorso al TAR Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Marco Panzeri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ORDINANZA N.24 DEL 15-10-2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE PER SOSPETTO CASO DENGUE

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Marco Panzeri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.